



C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0005639 - 01/06/2010 - USCITA
Allegati : 0

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/me

Roma, 31 MAG 2010

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di ISERNIA
Via Senerchia13
86170 Isernia

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 113/2010 – Tariffa – compenso spettante al collegio sindacale per l'espressione del parere di cui all'art. 2437 ter cod. civ.

Facendo seguito al quesito posto in data 9 aprile 2010, con il quale si chiedono chiarimenti in merito ai compensi spettanti al collegio sindacale per la formulazione del parere di cui all'art. 2437 ter cod. civ., si osserva quanto segue.

Al collegio sindacale sono attribuiti oltre ai compiti previsti dall'art. 2403 cod. civ. una serie di ulteriori adempimenti prescritte da diverse norme del codice civile, ovvero da leggi speciali. Tra tali ulteriori compiti rientra il rilascio del parere sul valore di liquidazione delle azioni ex art. 2437 ter cod. civ.. Deve ritenersi che tali compiti rientrano nella generale attività di controllo del collegio sindacale e che pertanto la remunerazione degli stessi debba considerarsi ricompresa nella retribuzione annua determinata dall'assemblea ai sensi dell'art. 2402 c.c.: retribuzione che potrà essere determinata in misura fissa, ovvero mediante rinvio all'art. 37 T.P.

Al riguardo significativa appare la sentenza del Tribunale di Milano del 23 marzo 1984 nella quale si dispone che "ai componenti del collegio sindacale di una società per azioni spetta esclusivamente il compenso previsto dall'art. 2402 c.c., il quale è destinato a remunerare tutte le possibili attività espletate nell'ambito delle competenze dell'organo sindacale; pertanto, deve respingersi la domanda di insinuazione nel passivo del fallimento di una società per azioni, la quale sia presentata da un sindaco e sia fondata su una parcella professionale in cui siano elencate attività proprie dell'organo sindacale".

Nel caso in cui il compenso del collegio sindacale sia determinato facendo ricorso alla Tariffa dei dottori commercialisti, deve ritenersi che l'onorario per il parere reso debba essere determinato facendo riferimento alle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 37 T.P..

Tuttavia poiché l'obbligo di rilasciare il parere di cui all'art. 2437 ter c.c. è stato introdotto a seguito della riforma del diritto societario e, dunque, non era previsto alla data di emanazione della tariffa, si

realizza l'ipotesi di nuovi adempimenti attribuiti al collegio sindacale in forza di norme di legge entrate in vigore successivamente all'approvazione della tariffa.

Ne consegue, pertanto, che per la determinazione dei compensi spettanti per i nuovi adempimenti potrà essere applicata la disposizione di cui al comma 7 dell'art. 37, T.P., che prevede la possibilità di aumentare i compensi sino ad un massimo del 100%. Al riguardo, tuttavia, occorrerà tener presente, che tale aumento è limitato alla sola componente del compenso complessivo che ha diretta attinenza con i nuovi adempimenti richiesti e che nel caso specifico deve essere identificata con una o più riunioni sindacali.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Francesca Maione

